



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO

GUARDIA COSTIERA

GENOVA

ORDINANZA

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova,

VISTA la comunicazione del Vigili del Fuoco Genova prot 19292 del 01/08/2021 concernente la precaria condizione di stabilità della passerella pedonale in legno in adiacenza al Rio BRANEGA e il conseguente pericolo derivante dalla stessa per il passaggio di imbarcazioni;

RAVVISATA la necessità di prendere immediati provvedimenti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione in attesa di ulteriori accertamenti sulla natura della situazione;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e ss. mm. e ii.;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata, nel tratto di mare sottostante e antistante per un raggio mt 30 la citata passerella (c.d. ponte Fascia di Rispetto di Genova Prà) avente come punto le seguenti coordinate (*datum* WGS 84):

Lat 44°25.58'N	008°46.61'E
----------------	-------------

sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualunque tipo di attività.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, incorrono, secondo la fattispecie concreta, nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164 del Codice della Navigazione ovvero nel reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del medesimo Codice.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/Genova nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Genova, li 01/08/2021

d'ordine
l'UFFICIALE D'ISPEZIONE
S.T.V. (CP) Luca Mariano PIGNATARO